

## TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

II Giudice dott.ssa Chiara Ila: 2018 promossa da:	ria Risolo, nella causa civile	iscritta al n. R.G.
dell'avv. Daniel Polo Pardise;	(C.F. $\beta$ ),	con il patrocinio
		RICORRENTE
dell'avv. <b>Ai</b> ;	contro (C.F1),	con il patrocinio
		RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.11.2019 ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA ex art. 702-ter c.p.c.

Con ricorso depositato il 16.10.2018 il ricorrente, dopo aver esperito invano procedura di mediazione, ha convenuto in giudizio la resistente per sentirla condannare, previa dichiarazione della qualità dello stesso di erede universale della defunta sorella di minimi del testamento olografo pubblicato il 21.03.2005 dal Notaio di Maniago (Repertorio n. Raccolta n. atto registrato in Maniago il depositato in atti), alla restituzione della somma di € 11.500,00 maggiorata degli interessi, nella misura legale, dal dì del dovuto al saldo effettivo ed al maggior danno da svalutazione monetaria, somma versata all'odierna convenuta a mezzo assegno ordinario non trasferibile di data 13.02.2009 (cfr. doc. 2 fasc. parte ricorrente) in esecuzione del verbale di conciliazione dd. 13.02.2009 con cui è stato conciliato il contenzioso presso questo Tribunale rubricato R.G. 2/2002, avente ad oggetto lo scioglimento delle comunioni ereditarie sui beni dei defunti dei defunti dei defunti ne secuzionato.

domanda di parte attrice in quanto il suddetto verbale di conciliazione avrebbe definito in modo tombale la controversia avente ad oggetto lo scioglimento delle comunioni ereditarie sui beni dei defunti (e avrebbe consentito, pertanto, il formarsi del giudicato su quanto convenuto tra le parti in sede transattiva.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

La domanda merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Giova, anzitutto, premettere che il verbale di conciliazione, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, consiste in una scrittura privata avente natura di atto negoziale tra le parti, "in quanto la conciliazione è frutto dell'incontro delle volontà delle parti, onde l'interpretazione del contenuto di detto verbale postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto" (Cass. 4594/2014; Cass. 14911/2007); sotto il profilo formale, pertanto, il verbale di conciliazione stipulato nell'ambito di un giudizio, come nel caso di specie, non può comportare gli effetti esecutivi di una sentenza idonea a passare in giudicato, ma solo gli effetti giuridici di un titolo contrattuale esecutivo ex art. 474, n. 3, c.p.c. (Cass. civ. 4564/2014).

Ebbene, dalla lettura del summenzionato verbale di conciliazione emerge che le parti si sono impegnate a conciliare la controversia lasciando impregiudicato il diritto dell'odierno ricorrente di far valere la sua pretesa qualità di erede universale della sig.ra della sig.ra di lui sorella, e di ottenere la restituzione della somma corrisposta in tale sede all'odierna convenuta, all'esito del giudizio che avesse riconosciuto la sua qualità di erede universale.

Invero, nel verbale di conciliazione giudiziale (R.G. 7/02) dd. 13.02.2009 si legge nelle premesse, nn. 5 e 6, che il progetto divisionale sul quale verte la conciliazione, "non tiene conto del preteso testamento olografo della defunta, pubblicato dal Notaio di Maniago in data 21 marzo 2005, del seguente tenore: "Nomino erede universale mio fratello 17 gennaio 1996.

e", testamento per far valere il quale il signor si riserva di agire in separato giudizio", "impregiudicato il diritto del signor di far valere la sua pretesa qualità di erede universale della sorella e di ottenere la restituzione della somma oggi corrisposta a come di seguito specificato, all'esito del giudizio che dovesse



riconoscere la sua qualità di erede universale"; premesse che formano parte integrante e sostanziale dell'accordo transattivo come esplicitato al punto 1 delle condizioni, e ribadito al punto 4 delle condizioni il "diritto del signor ad ottenere la restituzione di detta somma all'esito del giudizio che dovesse riconoscere la qualità di erede universale della sorella della premessa"; al punto 6 delle condizioni, infine, si legge "il signor o si riserva di far valere la sua pretesa qualità di erede universale della sorella della sorella comporta necessariamente, in ipotesi favorevole, la rideterminazione delle quote di spettanza a ciascun condividente sui beni oggetto di divisione e di conguagli, come determinati dalla c.t.u. delle oggi corrisposti dalle parti".

Tanto premesso, il diritto di ripetizione vantato nell'odierna sede da parte ricorrente può essergli riconosciuto a due condizioni:

- 1) che sia valida ed efficace la pattuizione n. 4 del suddetto verbale di conciliazione;
- 2) che sia accertata in capo al ricorrente la qualità di erede universale di

Per quanto concerne il primo punto, occorre osservare che la clausola del verbale di conciliazione stabilisce: "al momento della sottoscrizione del presente atto la signora a riceve, a titolo di conguaglio in danaro della sua quota pari ad 1/7 del bene appartenuto a Ballingo e e assegnato per intero agli altri comproprietari, la somma di euro 11.500,00 per la quale rilascia quietanza di pagamento, rinunciando all'ipoteca legale, fermo il diritto del signor ad ottenere la restituzione della somma all'esito del giudizio che dovesse riconoscere la sua qualità di erede universale della sorella forza del testamento olografo della stessa, come esposto ai punti 4 e 5 della premessa".

La pattuizione prevede l'assunzione da parte di un'obbligazione (corrispondere una somma a titolo di conguaglio) nei confronti di , i cui effetti sono voluti fino a quando non si verifichi un certo evento, nel caso di specie il far accertare e valere la qualità di erede universale della sorella.

Tale elemento accessorio del contratto deve interpretarsi alla stregua di una condizione potestativa risolutiva del negozio giuridico, in quanto colloca l'efficacia



del contratto nel tempo, prevedendo che la fine di tale regolamentazione possa dipendere dalla decisione unilaterale dell'odierno attore di far valere la propria qualità di erede universale, purché la stessa sia accertata in un giudizio.

Giova a tale proposito fare riferimento alla distinzione operata dalla Corte di Cassazione tra condizione potestativa e condizione meramente potestativa, la quale comporta gli effetti di cui all'art. 1355 c.c., e cioè: "La condizione è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nullità ex art. 1355 cod. civ., quando l'efficacia del negozio è collegata non già ad una ponderata valutazione di seri od apprezzabili motivi e delinei un'alternativa capace di soddisfare anche l'interesse del soggetto obbligato -sicché l'evento dedotto dipende anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione è attribuita all'esclusivo apprezzamento dell'interessato-, ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio." (Cass. civ. 728/2006).

Mutuando tale condivisibile e consolidato principio di diritto nel caso di specie, se ne ricava che la condizione apposta alla pattuizione in essere tra le parti è di natura potestativa semplice, in quanto l'avveramento della condizione dipende senza dubbio dal comportamento del ricorrente (di far valere la propria qualità di erede universale), il quale però è spinto ad agire da motivi oggettivi, e cioè la presenza di un testamento olografo valido ed efficace, che rappresenta un giustificato interesse.

Dalla qualificazione della condizione come risolutiva potestativa ne discende la validità della stessa, non essendo la stessa riconducibile all'art. 1355 c.c. (sia perché è condizione risolutiva e non sospensiva, sia perché non si tratta di condizione meramente potestativa ma potestativa semplice).

Tanto assodato circa la validità della pattuizione in essere tra le parti e passando al secondo punto, e cioè l'accertamento in capo al ricorrente della qualità di erede universale della sorella deceduta il 27 febbraio 1996 lasciando testamento olografo pubblicato dal Notaio di Maniago in data 21 marzo 2005, del seguente tenore: "Nomino erede universale mio fratello co. 17 gennaio 1996.

L'odierno ricorrente, chiamato all'eredità, ha accettato tacitamente l'eredità della sorella agendo pacificamente in qualità di erede nel giudizio per la divisione ereditaria in successione della medesima, giudizio recante n. 2002 R.G. (e dunque instaurato entro il decennio dalla morte della de cuius) e che si è concluso



con il verbale di conciliazione di cui sopra. Un tanto si afferma in condivisione del seguente principio di diritto: "l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede" (Sez. 3 - , Ordinanza n. 16814 del 26/06/2018); "L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi" (Sez. 2 - , Sentenza n. 19833 del 23/07/2019, Rv. 654974 -01).

Avendo il ricorrente accettato l'eredità della sorella sua qualità di erede universale è sancita dal testamento olografo prodotto in copia e il cui contenuto e validità possono affermarsi in questa sede come pacifici.

Il testamento olografo di cui sopra, infatti, è stato solo genericamente contestato da parte resistente. Sul punto, secondo consolidato orientamento promosso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione "La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo." (Cass. Civ. Sez. U. 12307/2015; Cass. civ. 18363/2018), onere che non può dirsi assolto nel caso di specie, con la conseguenza che deve dichiararsi la qualità del ricorrente di erede universale di erede universale di erede verbale di conciliazione giudiziale dd. 13.02.2009 in atti, la convenuta sarà condannata alla ripetizione della somma di € 11.500,00 a favore di parte ricorrente.

Dovranno essere riconosciuti, a favore di parte ricorrente, sulla somma di cui alla statuizione di condanna anche gli interessi legali, i quali tuttavia avranno decorrenza dalla data del presente accertamento, nel rispetto della condizione contrattuale, fino al saldo.



Non è dovuto il maggior danno da svalutazione monetaria, genericamente richiesto da parte ricorrente senza alcuna dimostrazione dello stesso, in ossequio al seguente condivisibile principio di diritto: "può essere riconosciuto anche il maggior danno, rispetto a quello ristorato dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., sempre che tale ulteriore risarcimento, del quale il richiedente ha l'onere di provare le condizioni, non rimanga assorbito da quello accordato per il danno derivante dall'inadempimento, dovendosi evitare ingiustificate duplicazioni" (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15708 del 14/06/2018).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto sconto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente svolta, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato ai sensi del D.M. n. 37/2018.

## P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2789/2018 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Pordenone, in data 08.01.2020.

accoglie la domanda e, per l'effetto,

## IL GIUDICE

dott.ssa Chiara Ilaria Risolo

